

62012

S. 23035/18



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di ROMA – sez. III

in persona del dott. Francesco Storelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 4341 /2018 R.G.A.C. Mod. "A" avente ad oggetto: "Opposizione a estratto di ruolo" promossa da _____ domiciliato come in atti e rappresentato dall'avv.to Massimiliano Baroni e dall'avv. Roberto Iacovacci;

- PARTE ATTRICE-

c o n t r o

Prefettura di Roma in persona del prefetto p.t. domiciliato ex lege presso l'avvocatura di Stato ;

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni : Come in atti dall'udienza del 19 febbraio 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si espongono direttamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione omesso lo svolgimento del processo giusta quanto previsto dall'art. 132 co. 2 nr. 4) del cpc.

La parte attrice, premesso di essere venuta a conoscenza di un carico debitorio a seguito di accesso telematico giusta estratto di ruolo, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata dall'ente impositore e l'annullamento delle cartelle di pagamento nr. 09720080083835059 (ruolo anno 2008 nr. 0005921) asseritamente notificata il 17.6.08 e nr. 09720010748990703 (ruolo anno 2000 nr. 0015272) asseritamente notificata il 13.8.04, per il mancato pagamento di sanzioni

1

amministrative.

La domanda è accoglibile per le ragioni qui di seguito illustrate.

Orbene, nel premettere che l'estratto di ruolo è un atto autonomamente impugnabile dall'intimato (in tema, Cass. nr. 27385 del 2008; Cass. nr. 724 del 2010; Cass. 15592 del 2016), in quanto indirizzato ad accertare l'insussistenza del credito dell'ente impositore iscritto a ruolo ed azionato dall'agente di riscossione, va osservato come recentemente il diritto vivente sia intervenuto in materia affermando l'ammissibilità dell'impugnativa del ruolo e/o della cartella che non sia stata regolarmente notificata e di cui il contribuente abbia avuto conoscenza proprio grazie all'estratto di ruolo rilasciato a sua richiesta da Equitalia (Cass. SS UU nr. 19704 del 2015).

La parte attrice si è attenuta a codesto principio così che la domanda "de qua", correttamente impostata, è ammissibile.

La prefettura e per essa l'Avvocatura di Stato non si è costituita in giudizio e nemmeno ha allegato i processi verbali le cui contestazioni sono riferibili agli anni 1998 e 2004.

Tenuto conto del tempo trascorso, prescindendo dalla vocatio in ius dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, anche solo valutandosi l'indicazione presuntiva della notificazione delle cartelle impugnite (ove per pura ipotesi si volesse ritenerle regolarmente effettuate) va osservato che il credito indicato nei due estratti di ruolo è divenuto inesigibile in quanto è prescritto il diritto a riscuoterlo.

Orbene, il tempo intercorrente tra le supposte notifiche delle cartelle e la data di conoscenza dell'estratto di ruolo mediante accesso telematico (01.02.2017) che si rappresenta quale primo atto successivo valido ai fini dell'interruzione del termine, appare ampiamente trascorso ai fini della eccepita prescrizione.

Va altresì osservato che una volta impugnato l'estratto di ruolo il Giudice è sempre tenuto a verificare l'eventuale (successivo) decorso del termine prescrizionale secondo l' indirizzo insegnato della S.C (ord. Sez. VI nr. 10809 del 2017) che questo giudice espressamente richiama e fa proprio.

Detto questo, in punto di diritto il richiamo normativo della prescrizione, trattandosi di sanzioni amministrative, è dato dall'art. 28 co. 1 della L. 689/81 che stabilisce che il diritto a riscuotere le somme si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Siffatto termine è applicabile ove si riferisca a cartelle esattoriali dovendosi seguire esclusivamente la natura del tributo (in tema Cass. ord. 20213 del 2015; Cass. SU nr. 23397 del 2016).

Naturalmente non risultano allegati validi atti interruttivi, nel predetto arco di tempo, di cui la p.a. iscrivente il ruolo, possa concretamente giovare.

Per le superiori osservazioni le cartelle esattoriali non possono essere più portate in esazione .

Le spese di giudizio si liquidano come in dispositivo con il favore della richiesta distrazione attingendo al DM 55/14 vigente (valore della causa, parametri medi e fasi effettivamente svolte).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando

- **Dichiara** prescritta la pretesa creditoria di cui all'impugnato estratto di ruolo sotteso alla cartella indicata in parte motiva in quanto è decorso il termine stabilito dalla legge per la riscossione.
- **Condanna** i convenuti al pagamento, in solido, delle spettanze di causa liquidate in € 43 per borsuali documentate ed € 265 per competenze, oltre rimborso forfetario, cassa avvocati ed iva come per legge, con il favore della distrazione così come richiesta.

Così deciso in Roma in data 31 maggio 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 5/7/18
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Simona D'Amico

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Francesco Storelli